

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1984

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera» (368)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
ANTONIAZZI (PCI)	5
BOMBARDIERI (DC), relatore alla Commissione	2, 5

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera» (368)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera».

Ricordo che siamo ancora in attesa dei pareri della 3^a e della 5^a Commissione permanente. Pertanto, dopo la relazione del senatore Bombardieri, la discussione su questo provvedimento verrà rinviata.

Prego il senatore Bombardieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 368, presentato dal Governo il 30 novembre 1983, costituisce il necessario strumento attuativo dell'accordo italo-svizzero del 12 dicembre 1978 – sulla retrocessione finanziaria in materia di assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori frontalieri – ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, con il quale è stato colmato uno dei residui «vuoti» di collegamento internazionale della nostra legislazione sociale.

Con tale accordo, difatti, è stata regolata la situazione dei lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera i quali, pur essendo assicurati contro il rischio di disoccupazione con le norme della legislazione svizzera, non hanno potuto di fatto fruire delle relative prestazioni previdenziali – nella specie del trattamento speciale di disoccupazione – stante il divieto di esportazione delle prestazioni stesse, contenuto nella legislazione interna elvetica.

L'accordo in sostanza, sulla scia di una cultura trasfrontaliera volta a realizzare un impegno contro la disoccupazione, in una realtà territoriale divisa da barriere doganali ma omogenea ed interdipendente sotto il profilo economico e sociale, prevede, ai fini della corresponsione di tale prestazione, che la Svizzera trasferisca annualmente al nostro paese la quota-parte dei relativi contributi assicurativi che residuano dopo che sia stata liquidata la locale prestazione di disoccupazione parziale (assimilabile al nostro trattamento di integrazione salariale), non legata alla risoluzione del rapporto di lavoro e, quindi, regolarmente corrisposta ai frontalieri interessati.

Per l'attuazione in Italia del citato accordo si sono presentati problemi di vario ordine, connessi, da una parte, all'assenza di disposizioni normative circa le condizioni e le modalità per l'erogazione della prestazione in parola e dall'altra all'aspetto finanziario e gestionale dell'operazione.

Non potendosi la soluzione di tali problemi ricercare nell'ambito di provvedimenti di carattere amministrativo, è stato a tal fine predisposto il disegno di legge in esame, che provvede a definire le condizioni e le modalità di corresponsione delle prestazioni nel nostro paese, redistribuendo sotto forma di indennità ai lavoratori interessati le somme riscosse della Svizzera, somme che sono state trattenute ai lavoratori nei periodi durante i quali hanno prestato la loro opera in quel paese.

All'INPS è stato affidato l'incarico della corresponsione delle prestazioni.

L'Ente a ciò provvede attingendo ad una apposita contabilità separata, istituita in seno alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria con quanto viene versato da parte svizzera.

Passo ora brevemente all'esame del contenuto degli articoli del disegno di legge.

Con l'articolo 1 si affida all'Istituto nazionale della previdenza sociale il servizio della erogazione delle prestazioni speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera licenziati per motivi economici e si istituisce una apposita separata contabilità nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

L'articolo 2 individua i beneficiari delle prestazioni, ricomprendendovi anche i frontalieri stagionali con almeno 150 giorni lavorativi nell'anno precedente l'inizio della disoccupazione, i quali, in base alle norme svizzere di polizia degli stranieri, hanno anche essi lo *status* di «lavoratore frontaliere», pur essendo il loro permesso di lavoro limitato ad un massimo di undici mesi nell'anno.

Per questi ultimi lavoratori lo stato di disoccupazione è connesso, più che ad un licenziamento vero e proprio, al mancato rinnovo del contratto di lavoro per motivi economici. La norma costituisce pertanto un opportuno completamento della legge 25 luglio 1975, n. 402, in materia di trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori italiani rimpatriati, ivi compresi i frontalieri.

L'articolo 3 detta una disciplina transitoria per l'indennizzo dei casi di disoccupazione per il periodo pregresso dall'ottobre 1977 alla data di entrata in vigore della nuova legge, sia per le prestazioni in vigore prima della nuova legge, sia per le prestazioni da attribuire *ex novo*, sia per quelle che costituiscono un'aggiunta alle indennità ordinarie, eventualmente percepite dagli interessati ai sensi della citata legge n. 402 del 1975.

L'articolo 4 indica la procedura e le modalità che dovranno essere seguite dall'Istituto previdenziale per la determinazione del trattamento spettante, da corrispondere per una durata massima di 180 giorni. In proposito, considerata l'impossibilità di conoscere a priori le disponibilità finanziarie che verranno trasmesse dalla Svizzera per l'anno di riferimento, l'articolo prevede la fissazione al 30 novembre di ciascun anno di un importo provvisorio valido per l'anno successivo, cui farà seguito l'importo definitivo. Norme particolari sono previste in caso di scostamenti, in eccesso o in difetto, dalle misure del trattamento dovuto in via definitiva e per armonizzare il trattamento medesimo con le disposizioni vigenti in materia di misura massima dell'indennità di disoccupazione per gli altri lavoratori.

Con l'articolo 5 vengono precisate le condizioni alle quali i lavoratori interessati hanno diritto alla prestazione, le modalità di presentazione delle relative domande, la documentazione da allegare nonché la decorrenza della prestazione stessa.

L'articolo 6 dispone che ai lavoratori che percepiscono la prestazione di disoccupazione spettano gli assegni familiari, secondo le norme del relativo testo unico, con onere a carico delle disponibilità della separata contabilità di cui al precedente articolo 1.

L'articolo 7 stabilisce che i periodi indennizzati per disoccupazione sono considerati utili - secondo le norme di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 - ai fini del diritto e della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, con relativo onere a carico della predetta contabilità separata, determinato forfettariamente e versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Parimenti a carico di detta contabilità sono poste, secondo l'articolo 8 del disegno di legge, le spese relative al trasferimento di quanto dovuto dalla Svizzera.

Con gli articoli 9, 10 e 11, infine, si dispone rispettivamente l'accantonamento delle somme non erogate negli anni pregressi, al fine di garantire la copertura di eventuali disavanzi; si opera un rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, alla normativa italiana in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e si definisce l'esatta specificazione di alcune terminologie usate nel disegno di legge.

Onorevoli senatori, onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, dopo questa breve illustrazione mi sembra giusto rendervi note alcune osservazioni che sono state fatte dai rappresentanti sindacali che da tempo seguono i lavoratori frontalieri.

All'articolo 2, primo comma, hanno chiesto di inserire: «il cui permesso di lavoro stagionale è giunto a scadenza». Prima della fine del comma aggiungere anche «o dalle autorità svizzere competenti». L'ultimo periodo risulterebbe così: «Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri il cui permesso di lavoro stagionale è giunto a scadenza definitiva e prima dell'età pensionabile in Italia». Tale condizione dovrà risultare da apposita dichiarazione del datore di lavoro o delle autorità svizzere competenti, cancellando «determinato da motivi economici».

All'articolo 4, secondo comma. In merito alla determinazione dell'importo del trattamento speciale l'INPS dovrebbe potersi avvalere di uno strumento tecnico, per definire gli accorgimenti necessari in modo amministrativo, per non dover ogni volta attendere un provvedimento legislativo.

All'articolo 5, primo comma. All'ottava riga dopo la parola «licenziamento» aggiungere: «ovvero del mancato rinnovo del contratto di lavoro o della scadenza del permesso di lavoro stagionale».

Questo per evitare di escludere dal trattamento il lavoratore licenziato e non in grado di riprendere il lavoro perchè, anche se trascorsi i 30 giorni, non gli viene rinnovato il contratto di lavoro stagionale: l'esempio più frequente è quello dei camerieri.

All'articolo 5, quarto comma, quarta riga. Problema del certificato o della dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro. Vi è la possibilità che il datore di lavoro non rilasci il certificato in quanto non ha più niente a che fare col lavoratore ormai per lui dimenticato. È necessario allora trovare un'altra formulazione che potrebbe essere: dopo la parola «certificato» aggiungere «sostitutivo rilasciato dalle autorità svizzere competenti attestanti la qualifica di frontaliere», cancellando tutto il resto del comma 4.

In conclusione i sindacati CGIL-CISL-UIL che si occupano dei lavoratori frontalieri raccomanderebbero la composizione di un comitato consultivo che raccolga le istanze di questi lavoratori, che versando in Svizzera i contributi previdenziali non trovano giusto che, quando tornano in Italia perchè rimangono senza lavoro, non vengano tutelati così come viene fatto per i lavoratori che prestano la loro opera in Italia. Nel comitato ci dovrebbero essere anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Onorevoli colleghi, avendovi esposto meglio che potevo il contenuto del disegno di legge, con alcune osservazioni ricevute, vi chiedo la sua approvazione dopo aver trovato insieme i necessari aggiustamenti.

PRESIDENTE. Prima di passare all'altro punto dell'ordine del giorno in sede referente, chiedo al relatore se ritiene utile la formazione di una Sottocommissione o se possiamo esaminare il disegno di legge con la Commissione al completo in una prossima seduta.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. No, non lo ritengo utile. Ho raccolto le osservazioni che i rappresentanti sindacali e quelli che seguono più da vicino questi problemi hanno avanzato.

ANTONIAZZI. Informalmente, come abbiamo fatto in altre occasioni, si potrebbe trovare un rappresentante per Gruppo per limare il testo.

PRESIDENTE. Affidando la gestione di questo lavoro al relatore.

ANTONIAZZI. È un po' una prassi consolidata. Siccome c'è l'accordo di tutti, salvo alcune modifiche marginali, questa potrebbe essere la prassi da seguire anche stavolta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DO^{TT.} ETTORE LAURENZANO